

Bruxelles, 16 novembre 2022
(OR. en)

13070/22

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140(CNS)**

**SOC 537
ANTIDISCRIM 102
MI 700
JAI 1259
FREMP 196**

RELAZIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	13067/22
n. doc. Comm.:	11531/08 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio; molte di esse ne hanno approvato l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, alcune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, in passato talune delegazioni hanno messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per alcune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Due delegazioni hanno mantenuto riserve generali sulla proposta in quanto tale.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sul testo.

CZ e DK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione è favorevole alla ricerca di un compromesso, mantenendo al contempo una riserva di esame su eventuali cambiamenti alla sua proposta originaria in questa fase.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009² nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Alice Kuhnke (SE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA CECA

Facendo seguito alle discussioni svoltesi nel 2021, incentrate in gran parte sulle disposizioni in materia di disabilità³, il gruppo "Questioni sociali"⁴ ha proseguito l'esame del fascicolo sulla base di una nota di indirizzo⁵ e una serie di proposte redazionali⁶ presentate dalla presidenza ceca.

Nella sua nota di indirizzo, la presidenza ha invitato le delegazioni a presentare le loro opinioni sulle disposizioni contenute nell'ultima versione del testo che avrebbero concesso agli Stati membri il diritto di chiedere un'esenzione temporanea dall'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità. In particolare, è stato chiesto alle delegazioni di indicare se ritenessero tali disposizioni compatibili con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

Le delegazioni sono state inoltre invitate a valutare la necessità di tale esenzione alla luce del fatto che il progetto di direttiva includeva già la norma secondo cui non sarebbe stato necessario fornire un accomodamento ragionevole qualora avesse causato un onere eccessivo o sproporzionato.

³ Cfr. i docc. 9109/21 e 14046/21.

⁴ Le riunioni hanno avuto luogo il 18 luglio e il 30 settembre 2022.

⁵ Doc. 10626/22.

⁶ Doc. 12063/22.

Una netta maggioranza di delegazioni ha espresso l'opinione (in alcuni casi, preliminare) che l'esenzione proposta sia al tempo stesso incompatibile con l'UNCRPD e superflua. Varie delegazioni hanno inoltre sottolineato che la disposizione esistente in base alla quale l'accomodamento ragionevole deve essere fornito soltanto se non impone un onere sproporzionato costituisce già una garanzia sufficiente. Altre delegazioni hanno altresì espresso la volontà di discutere diverse opzioni al fine di trovare una soluzione, dal momento che è richiesta l'unanimità prima che la direttiva possa essere adottata. Tuttavia, alcune delegazioni si sono dette favorevoli a valutare l'idea dell'esenzione proposta, riconoscendo al contempo la necessità di ulteriori lavori al fine di garantire la compatibilità tra l'UNCRPD e la direttiva. Alcune delegazioni hanno anche adottato posizioni aperte e hanno sottolineato questioni quali la necessità di flessibilità per gestire l'onere finanziario che deriverebbe dalle disposizioni in materia di disabilità contenute nella direttiva e la necessità che le esenzioni siano rigorosamente eccezionali e circoscritte nel tempo, limitate e mirate.

Sulla base di tale discussione, la presidenza ceca ha presentato una serie di proposte redazionali comprendenti gli elementi seguenti.

- a) La disposizione che offre agli Stati membri la possibilità di richiedere un'esenzione temporanea dall'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli è stata soppressa (articolo 15, paragrafi 1 bis-1 quater).
- b) È stato aggiunto al testo un periodo di recepimento aggiuntivo facoltativo di due anni (vale a dire sei anni in tutto dall'entrata in vigore della proposta) per l'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità (articolo 15, paragrafo 2).
- c) È stato inoltre aggiunto al testo un considerando che spiega la logica alla base del periodo di recepimento aggiuntivo (considerando 20 quater).

La maggioranza delle delegazioni e il rappresentante della Commissione si sono espressi a favore della soppressione dal testo della possibilità di chiedere un'esenzione temporanea dall'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli. La maggioranza delle delegazioni ha inoltre sostenuto (o potrebbe accettare) la proroga proposta del periodo di recepimento per quanto riguarda l'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli. Tuttavia, altre delegazioni e il rappresentante della Commissione non sono state in grado di sostenere tale idea, ritenendo che i 6 anni complessivi che ne risulterebbero siano un periodo di recepimento eccessivamente lungo. Alcune delegazioni hanno chiesto più tempo per esaminare le nuove proposte redazionali.

Tra le altre questioni discusse durante la presidenza ceca figurano le seguenti.

Alcune delegazioni hanno ribadito le loro perplessità circa l'eliminazione delle *disposizioni in materia di accessibilità* dalla direttiva e hanno chiesto disposizioni più ambiziose in materia di disabilità. Tuttavia, il rappresentante della Commissione ha espresso l'opinione che la direttiva in discussione, essendo incentrata sulla discriminazione, non sia il luogo giusto per disposizioni concrete in materia di accessibilità nell'ambito di applicazione materiale.

Altre delegazioni hanno ravvisato la necessità di orientamenti giuridici riguardanti l'interazione tra la proposta di direttiva e l'UNCRPD.

Ulteriori dettagli figurano nei docc. 11435/22 + COR 1 e 13067/22. L'ultima versione del progetto di direttiva figura nell'allegato del presente documento.

III. CONCLUSIONE

Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi durante le discussioni basate sulla versione più recente del testo, è evidente la necessità di ulteriori, significativi lavori prima di poter raggiungere l'unanimità richiesta in sede di Consiglio.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁸,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all'articolo 6 del TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta dei diritti fondamentali"). Ai sensi del medesimo articolo, i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
- (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. La presente direttiva, in particolare le disposizioni riguardanti l'accessibilità e gli accomodamenti ragionevoli, rispecchia i principi fondamentali riconosciuti nell'UNCRPD e nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

- (2 bis) Dal 23 dicembre 2010, l'Unione è parte dell'UNCRPD, le cui disposizioni, conformemente all'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea ed è pertanto opportuno che la legislazione dell'Unione sia interpretata in modo coerente con l'UNCRPD. In particolare l'UNCRPD comprende, alla definizione di discriminazione di cui all'articolo 2, il rifiuto di un accomodamento ragionevole e, all'articolo 9, obblighi in materia di accessibilità. Nella sua comunicazione dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", la Commissione ha chiesto coerenza al fine di garantire l'attuazione effettiva dell'UNCRPD in tutta l'Unione e ha incluso l'accessibilità tra le otto aree di intervento individuate.
- (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali. L'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.
- (4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007, l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 e l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.
- (5) Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo di Bruxelles, nelle sue conclusioni, ha invitato gli Stati membri a intensificare gli sforzi per prevenire e combattere le discriminazioni all'interno e all'esterno del mercato del lavoro.

- (5 bis) Il 21 febbraio 2011 il Consiglio, nelle sue conclusioni, ha ribadito il fermo impegno per la promozione e la tutela della libertà di religione o di convinzione senza alcuna discriminazione. Il 17 giugno 2011, nelle conclusioni del Consiglio, quest'ultimo e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno invitato gli Stati membri e la Commissione europea a continuare a lottare contro la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e a rivedere il quadro normativo esistente. Il 16 giugno 2016, nelle sue conclusioni, il Consiglio ha infine invitato la Commissione europea a promuovere le misure delineate nel suo elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI.
- (6) Il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione della tutela contro la discriminazione nella normativa dell'Unione europea nella sua risoluzione del 20 maggio 2008⁹ e nella sua risoluzione dell'8 settembre 2015¹⁰.
- (6 bis) La discriminazione ha un grave impatto non solo sugli individui, ma anche sulla società, in particolare sul prodotto interno lordo, sul gettito fiscale e sulla coesione sociale. La tutela contro la discriminazione prevista nella presente direttiva può contribuire a migliorare lo stato sanitario e i risultati scolastici e, per tutte queste ragioni, ad incrementare il prodotto interno lordo degli Stati membri.

⁹ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (2007/2202(INI)) (GU C279 E del 19.11.2009, pag. 23).

¹⁰ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014) (2014/2254(INI)) (GU C316 del 22.9.2017, pag. 2).

- (7) La Commissione europea, nella sua comunicazione "Un'agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo", afferma che nelle società in cui ogni individuo è considerato alla pari di un altro nessuna barriera artificiale o discriminazione deve impedire agli individui di valorizzare le opportunità. Le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione sanciti nei trattati, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono inoltre pregiudicare l'obiettivo di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi tra gli Stati membri. La Commissione europea ha ulteriormente sottolineato e rinnovato il suo impegno a combattere la discriminazione e a promuovere le pari opportunità nella sua comunicazione dal titolo "Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato" e nella sua raccomandazione su un pilastro europeo dei diritti sociali.

- (8) La vigente normativa dell'Unione europea comprende tre strumenti giuridici fondati sull'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, sostituito dall'articolo 19 del TFUE. Tali strumenti giuridici sono la direttiva 2000/43/CE¹¹, la direttiva 2000/78/CE¹² e la direttiva 2004/113/CE¹³, che mirano a prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia, nella sfera non lavorativa, il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione fondata su questi motivi variano a seconda degli Stati membri. La direttiva 2000/43/CE protegge le persone contro la discriminazione fondata su razza od origine etnica per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura degli stessi, la protezione sociale e l'istruzione, mentre la direttiva 2004/113/CE offre protezione contro la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura degli stessi, a esclusione del contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità e dell'istruzione.
- (9) Scopo della presente direttiva è pertanto, riguardo ai motivi che ha per oggetto, di ampliare il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione al di là della sfera lavorativa per includere gli ambiti specifici stabiliti nella presente direttiva. La legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui l'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché la fornitura di questi ultimi, inclusi gli alloggi. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 57 del TFUE.

¹¹ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹² Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

¹³ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

- (10) La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione nell'accesso alla formazione professionale; occorre completare questa tutela estendendo il divieto di discriminazione alle forme di istruzione che non sono considerate formazione professionale.
- (11) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le competenze degli Stati membri, in particolare nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e dell'assistenza sanitaria. Non dovrebbe inoltre pregiudicare il ruolo essenziale né l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.
- (12) Con discriminazione si intende la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta, le molestie, le istruzioni volte a stabilire una discriminazione e il rifiuto di un accomodamento ragionevole nei confronti di persone con disabilità. Si intende inoltre che sussiste discriminazione sulla base di molteplici motivi.
- (12 bis) La discriminazione sussiste, tra l'altro, quando una persona viene trattata in modo meno favorevole o subisce molestie a causa della sua associazione, reale o presunta, con persone di una determinata religione o convinzione personale, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale o con organismi dediti alla promozione dei diritti di tali persone¹⁴. La discriminazione sussiste inoltre quando una persona subisce un trattamento meno favorevole o molestie a causa della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale che si presume semplicemente che abbia. È quindi opportuno prevedere esplicitamente una tutela contro questo tipo di discriminazione per associazione o per presunzione nella presente direttiva¹⁵.

¹⁴ Sentenze della Corte del 16 luglio 2015, *CHEZ Razpredelenie/Nikolova*, C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480, e del 17 luglio 2008, *Coleman/Attridge*, C-303/06, ECLI:EU:C:2008:415.

¹⁵ *Ibidem*.

- (12 bis ter) La discriminazione per molteplici motivi è intesa come una discriminazione, in ogni sua forma, che si verifica sulla base di una combinazione di due o più dei seguenti motivi, anche qualora questi ultimi, presi separatamente, non diano luogo a una discriminazione nei confronti della persona in questione: religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. La discriminazione per molteplici motivi dovrebbe essere riconosciuta al fine di rispecchiare la complessa realtà dei casi di discriminazione, nonché per tutelare maggiormente chi ne è vittima.
- (12 ter) Le molestie sono contrarie al principio della parità di trattamento, in quanto le vittime delle molestie non possono beneficiare, su un piano di parità con gli altri, dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione, nonché a beni e servizi. Le molestie possono assumere diverse forme, ivi compreso un comportamento indesiderato che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale. Tale comportamento può essere considerato molestie ai sensi della presente direttiva quando è ripetuto ovvero ha carattere così grave da avere lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
- (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale l'Unione dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 8 del TFUE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di discriminazione per molteplici motivi.

Nell'elaborazione o nel riesame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, occorre che gli Stati membri tengano conto del diverso impatto su donne e uomini.

- (14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, comprese prove statistiche e/o scientifiche.
- (14 bis) Le disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere consentite in talune circostanze laddove esse siano obiettivamente giustificate da una finalità legittima e qualora gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. In tale contesto, la promozione dell'integrazione economica, culturale o sociale delle persone appartenenti a specifici gruppi di età dovrebbe costituire una finalità legittima. Gli strumenti impiegati per il conseguimento di tale finalità, quali l'offerta di condizioni di accesso più favorevoli alle persone appartenenti a specifici gruppi di età, dovrebbero essere adeguati e necessari. Si ritiene che provvedimenti relativi all'età, che offrono condizioni più favorevoli alle persone di una determinata età rispetto alle altre, quali gratuità o tariffe ridotte per l'utilizzo dei trasporti pubblici, l'accesso a musei o strutture sportive, siano compatibili con il principio di non discriminazione e non costituiscano una discriminazione in base all'età.
- (15)
- (15 bis)
- (15 ter) I consumatori e i pertinenti organi giudiziari e organismi preposti al trattamento dei reclami dovrebbero avere il diritto di essere informati, a richiesta, dei motivi che spiegano le differenze di trattamento in base all'età o alla disabilità nei servizi finanziari. Le informazioni fornite dovrebbero essere utili e comprensibili per il grande pubblico e dovrebbero spiegare le differenze di rischio individuale per il servizio in questione. I fornitori di servizi finanziari non dovrebbero tuttavia essere obbligati a comunicare dati sensibili dal punto di vista commerciale.

- (16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle transazioni economiche effettuate da persone per le quali tali transazioni avvengono nell'ambito della vita privata o familiare.
- (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati altri diritti e libertà fondamentali, in linea con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare la tutela della vita privata e familiare, nonché la libertà di religione e di associazione, la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di informazione. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione della criminalità e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.
- (17 -bis) La presente direttiva non modifica la divisione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri quale definita dai trattati, compreso nei settori dell'istruzione e della protezione sociale. Non pregiudica inoltre il ruolo essenziale né l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.
- (17 bis) La presente direttiva contempla l'applicazione del principio di parità di trattamento nell'ambito dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché della fornitura di questi ultimi, nei limiti delle competenze dell'Unione. Il concetto di "accesso" non include la determinazione, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, dell'ammissibilità di una persona a ricevere protezione sociale o istruzione, dato che gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione, del finanziamento e dei contenuti dei sistemi di protezione sociale e di istruzione, e anche della determinazione degli aventi diritto alle prestazioni di protezione sociale e all'istruzione.

(17 ter) La protezione sociale, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere la sicurezza sociale, l'assistenza sociale, l'edilizia sociale e l'assistenza sanitaria. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi con riferimento a tutti i diritti e tutte le prestazioni derivanti da regimi di sicurezza sociale, di assistenza sociale e di assistenza sanitaria generali o speciali, che siano obbligatori o forniti direttamente dallo Stato, ovvero da parti private. In tale contesto, la direttiva dovrebbe applicarsi con riferimento alle prestazioni in denaro, alle prestazioni in natura e ai servizi, indipendentemente dal fatto che i regimi interessati siano contributivi o non contributivi. I regimi summenzionati comprendono, per esempio, i settori di sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, nonché i regimi che prevedono prestazioni o servizi erogati per ragioni connesse alla mancanza di risorse economiche o al rischio di esclusione sociale. La direttiva si applica anche alle pensioni complementari contemplate dalla direttiva 2014/50/UE.

(17 quater)

(17 quinquies)

(17 sexies)

(17 septies) La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale comprende la competenza relativa all'istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative disposizioni, nonché la competenza per determinare il contenuto, l'importo, il calcolo e la durata delle prestazioni e dei servizi e per fissare le condizioni di ammissibilità alle prestazioni e ai servizi nonché per adeguare tali condizioni al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(17 octies) La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e i contenuti dell'insegnamento e delle attività educative, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale, comprende la competenza per l'istituzione, il finanziamento e la gestione degli istituti di istruzione, per l'elaborazione di programmi di studio ed altre attività educative, per la definizione delle procedure di esame e per la fissazione delle condizioni di ammissibilità, compresi ad esempio i limiti di età per scuole, borse di studio o corsi.

(17 octies bis)

(17 nonies) La presente direttiva non si applica alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compreso lo stato coniugale e l'adozione, ed alle normative sui diritti in materia di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.

(17 decies)

(18)

(19) A norma dell'articolo 17 del TFUE, l'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale e rispetta ugualmente lo status di cui godono le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

(19 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. La definizione di "duraturo" relativamente alla nozione di disabilità dovrebbe essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la sua sentenza nella causa C-395/15.

- (19 bis ter)¹⁷ Il principio dell'accessibilità è sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. A tale proposito la Convenzione stabilisce che al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati membri in quanto Stati Parti devono adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.
- (19 ter) Le misure atte a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, su un piano di parità con gli altri, ai settori disciplinati dalla presente direttiva svolgono un ruolo importante nel garantire la completa parità nella prassi. Tali misure dovrebbero comprendere l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere. Le misure atte a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità non dovrebbero costituire un onere sproporzionato. L'accessibilità dovrebbe considerarsi raggiunta in modo proporzionato se le persone con disabilità sono in grado di accedere, effettivamente e su un piano di parità con gli altri, ai servizi che particolari edifici, strutture, servizi di trasporto e infrastrutture intendono fornire od offrire al pubblico, anche se non possono accedere all'intero edificio ovvero all'intera struttura o infrastruttura in questione.
- (19 quater) Tali misure dovrebbero mirare a conseguire l'accessibilità anche per quanto riguarda, tra l'altro, l'ambiente fisico, i trasporti, i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, nonché i servizi, nel campo di applicazione della presente direttiva. Il fatto che potrebbe non essere sempre possibile conseguire l'accesso su un piano di totale parità con gli altri non può essere presentato quale giustificazione per la mancata adozione di tutte le misure volte a migliorare il più possibile l'accessibilità alle persone con disabilità.

¹⁷ Considerando da rivedere successivamente.

(19 quater bis) Gli accomodamenti ragionevoli dovrebbero essere realizzati nei settori contemplati dalla direttiva, a condizione che non comportino oneri sproporzionati. L'UNCRPD prevede che tutti gli Stati Parti, al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare la discriminazione, adottino tutte le misure appropriate per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli. Per "accomodamento ragionevole", ai sensi dell'UNCRPD, si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali. La direttiva 2000/78/CE prevede che "il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato".

(19 quater ter) Le misure volte a fornire accomodamenti ragionevoli svolgono un ruolo importante nell'assicurare la completa parità alle persone con disabilità nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Nel contesto di un rapporto contrattuale o di altra natura a lungo termine tra il fornitore e la persona con disabilità, la modifica strutturale dei locali o delle attrezzature potrebbe essere considerata un accomodamento ragionevole. Gli accomodamenti ragionevoli possono includere l'adeguamento o la modifica delle politiche, procedure e prassi consuete del fornitore, adeguando le condizioni di accesso e fornendo assistenza specifica, tenendo conto delle particolari necessità di una persona con disabilità, al fine di conseguire un risultato equo.

(19 quater quater) Le misure di accomodamento ragionevole sono necessarie soltanto nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato. Le esenzioni da uno o più requisiti in materia di parità di trattamento a causa dell'onere sproporzionato che impongono non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per limitare tale onere in relazione a ciascun singolo caso. Per misure che imporrebbero un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero un onere aggiuntivo eccessivo sotto il profilo organizzativo o finanziario, pur tenendo conto del probabile beneficio che ne deriverebbe per la persona con disabilità interessata. In ogni valutazione si dovrebbe tener conto soltanto di motivi legittimi.

(19 quinquies)

(19 sexies) Qualora il diritto dell'Unione che prevede specifiche o standard dettagliati in materia di accessibilità o accomodamenti ragionevoli per quanto riguarda particolari beni o servizi sia rispettato, i requisiti della presente direttiva relativi all'accessibilità o agli accomodamenti ragionevoli dovrebbero ritenersi soddisfatti.

- (20) Il diritto dell'Unione prevede già specifiche dettagliate in materia di accessibilità e accomodamenti ragionevoli in alcuni settori. Tali specifiche sono previste, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione¹⁸, nel regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, nel regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e nel regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. Il diritto dell'Unione inoltre stabilisce già le prescrizioni normative volte a garantire l'accessibilità, senza prevedere specifiche o standard per questo requisito. Tali prescrizioni normative sono sancite, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²² e nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³. Ad esempio, l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 prescrive che la possibilità di accesso per le persone con disabilità sia uno dei criteri da osservare nella definizione delle operazioni cofinanziate dai fondi.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

²⁰ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

²¹ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

²² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

²³ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(20 -bis bis)

(20 -bis) Oltre alle misure preventive generali atte a garantire l'accessibilità, le misure volte a fornire accomodamenti ragionevoli nei singoli casi svolgono un ruolo importante nell'assicurare la completa parità nella prassi alle persone con disabilità nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Nel contesto di un rapporto contrattuale o di altra natura a lungo termine tra il fornitore e la persona con disabilità, la modifica strutturale dei locali o delle attrezzature potrebbe essere considerata un accomodamento ragionevole. Gli accomodamenti ragionevoli possono includere l'adeguamento o la modifica delle politiche, procedure e prassi consuete del fornitore, adeguando le condizioni di accesso e fornendo assistenza specifica, tenendo conto delle particolari necessità di una persona con disabilità, al fine di conseguire un risultato equo. Le misure atte a fornire accomodamenti ragionevoli non dovrebbero costituire un onere sproporzionato.

(20 -ter) Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a punto e ad attuare misure innovative per garantire accomodamenti ragionevoli.

(20 bis bis) Nel quadro della fornitura di alloggi, il fornitore non dovrebbe essere tenuto a procedere a modifiche strutturali dei locali o a sostenerne i costi al fine di conformarsi alle disposizioni in materia di accomodamenti ragionevoli stabilite dalla presente direttiva. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore dovrebbe accettare tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti e non impongano oneri sproporzionati di altra natura.

(20 bis ter) L'obbligo di offrire un accomodamento ragionevole, a condizione che non comporti un onere sproporzionato, è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dall'UNCPRD. Quest'ultima riconosce altresì l'importanza dell'accessibilità per consentire alle persone con disabilità di godere appieno dei diritti umani e di tutte le libertà fondamentali. Definisce l'accessibilità quale principio generale e richiede agli Stati Parti di adottare opportuni provvedimenti per garantire l'accesso su base di uguaglianza con gli altri.

- (20 ter) Nel valutare se le misure atte a garantire l'accessibilità o gli accomodamenti ragionevoli costituiscano un onere sproporzionato si dovrebbe tener conto di una serie di fattori, ivi compresi, tra l'altro, la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione o dell'impresa, nonché i costi previsti di tali misure o il ciclo di vita (tecnico e/o economico) di infrastrutture e oggetti utilizzati per fornire un servizio. Inoltre, potrebbe presentarsi un onere sproporzionato in particolare laddove fossero necessarie notevoli modifiche strutturali al fine di fornire l'accesso a beni mobili o immobili protetti ai sensi di normative nazionali a causa del loro valore storico, culturale, artistico o architettonico.
- (20 quater) (nuovo) Al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva per assicurare un accomodamento ragionevole alle persone con disabilità, è opportuno prevedere un periodo di recepimento più lungo per tali misure.
- (21) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione da parte degli Stati membri di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, o aventi una combinazione di caratteristiche relative a detti specifici motivi di discriminazione. Tali misure possono includere il sostegno ad organizzazioni di persone e a persone di una determinata religione o convinzione personale, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale, il cui obiettivo principale è la promozione dell'integrazione economica, culturale o sociale di tali persone, o che si occupano delle loro esigenze specifiche.
- (22) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

- (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento anche per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
- (24) Le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale della parte attrice.
- (25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.
- (26) Nella sua risoluzione sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e i soggetti interessati nella concezione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità e le pari opportunità, a livello sia europeo sia nazionale.

- (27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE²⁴ dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime di discriminazione. Conformemente allo scopo di estendere il livello e la modalità di tutela contro le discriminazioni fondate su sesso, razza od origine etnica ai motivi contemplati dalla presente direttiva, le competenze di tale organismo o di tali organismi dovrebbero includere anche i settori disciplinati dalla direttiva 2000/78/CE. Per orientare la loro azione, gli Stati membri possono avvalersi della raccomandazione della Commissione del 22 giugno 2018 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità al fine di garantire che tali organismi funzionino in modo efficace e indipendente.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero promuovere la raccolta di dati sulla parità di trattamento e la discriminazione, in particolare allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri potrebbero per esempio definire basi di rilevamento e obiettivi misurabili, oppure provvedere alla raccolta di dati qualitativi e/o quantitativi. Ai fini della presente direttiva, per "dati sulla parità di trattamento e la discriminazione" si dovrebbero intendere le informazioni utili e pertinenti al fine di descrivere e analizzare lo stato della parità, nel senso che forniscono indicazioni sull'esistenza e/o sulla portata della discriminazione e/o della parità. I dati raccolti possono comprendere dati di riferimento, quali dati demografici e socioeconomici, dati sulle disuguaglianze sostanziali subite, dati che consentono la valutazione delle politiche attuali, oppure dati basati su indicatori riguardanti i diritti umani. I dati dovrebbero essere raccolti nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali e conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare le disposizioni che disciplinano la protezione dei dati personali.

²⁴ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

- (29) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni possono includere sanzioni amministrative e finanziarie, come le ammende o il pagamento di un indennizzo, nonché altri tipi di sanzioni.
- (30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e dell'impatto dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁵, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

²⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce un quadro per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento nel campo d'applicazione della presente direttiva, e incoraggia la promozione di tale principio in materia di occupazione e condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/78/CE.

Articolo 2

Concetto di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della presente direttiva, per "discriminazione" si intende:
 - a) discriminazione diretta sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1 che sussiste quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
 - b) discriminazione indiretta sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1, che sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata religione o convinzione personale, o aventi una determinata disabilità, età o orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che la disposizione, il criterio o la prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

- c) molestie relative a uno dei motivi di cui all'articolo 1, che sussistono in caso di comportamento indesiderato avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestie può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri;
- d)
- d -bis)
- d -ter) istruzione di discriminare persone sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1;
- e) rifiuto di un accomodamento ragionevole nei confronti di persone con disabilità, che sussiste in caso di inosservanza dell'articolo 4 bis.

3 -bis.

- 3. La discriminazione ai sensi della presente direttiva comprende la discriminazione sulla base di una combinazione dei motivi di discriminazione di cui all'articolo 1, nonché di una combinazione di uno o più di tali motivi e di uno dei motivi di discriminazione contemplati dalla direttiva 2000/43/CE e/o dalla direttiva 2004/113/CE.
- 4.
- 5.
- 6. Nonostante i paragrafi 1 e 2, il trattamento preferenziale sulla base dell'età o della disabilità può essere consentito laddove sia obiettivamente giustificato da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

- 6 -bis. Il trattamento preferenziale finalizzato ad assicurare l'inclusione, l'integrazione o la partecipazione alla società su un piano di parità con gli altri può assumere la forma di libero accesso, tariffe ridotte o accesso preferenziale per i gruppi protetti sulla base dell'età o della disabilità e può essere consentito ai sensi della presente direttiva in quanto trattamento giustificato, appropriato e necessario.
- 6 bis.
7. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le disparità di trattamento sulla base dell'età o di condizioni di salute che possono essere collegate alla disabilità di una persona possono essere consentite nella prestazione di servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari laddove obiettivamente giustificate da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il conseguimento siano appropriati e necessari e unicamente nella misura in cui la valutazione dei rischi si fonda su dati accurati, recenti e pertinenti dal punto di vista attuariale o statistico e tiene conto della situazione individuale del richiedente dei servizi assicurativi, bancari o di altri servizi finanziari.
- 7 bis. Nonostante il paragrafo 2, una disparità di trattamento sulla base dell'età nella prestazione di servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari non costituisce una discriminazione sulla base dell'età laddove le disparità nei premi e nelle prestazioni dei singoli siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il conseguimento siano appropriati e necessari e nella misura in cui la valutazione dei rischi si fonda su dati accurati, recenti e pertinenti dal punto di vista attuariale o statistico e tiene conto della situazione individuale del richiedente dei servizi assicurativi, bancari o di altri servizi finanziari.

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono appropriate e necessarie per il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, per la prevenzione della criminalità, per la protezione dei minori, per la tutela della salute e della sicurezza e per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, compresi la protezione della vita privata e familiare, il diritto alla libertà di religione, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di informazione e la libertà contrattuale. La presente direttiva non limita la competenza degli Stati membri né amplia quella dell'Unione nei settori indicati nel presente paragrafo.

Articolo 3
Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle competenze conferite all'Unione europea e nei limiti stabiliti nel paragrafo 2, come pure nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà nonché delle costituzioni nazionali e delle tradizioni giuridiche, il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

- a) all'accesso alla protezione sociale, nella misura in cui riguarda la sicurezza sociale, e all'assistenza sociale, all'edilizia sociale e all'assistenza sanitaria.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione, nonché all'effettiva fornitura delle misure di protezione sociale;

b)

- c) all'accesso all'istruzione.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione nonché all'effettiva ammissione e partecipazione alle attività educative;

- d) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi, che sono a disposizione del pubblico.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda, di registrazione, di ordinazione, di prenotazione, di noleggio e di acquisto nonché all'effettiva fornitura e godimento dei beni e servizi in questione.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compresi lo stato coniugale e l'adozione, nonché i diritti in materia di riproduzione, né ai correlati diritti a prestazioni di sicurezza sociale connesse allo stato coniugale;
- b) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri, compresi l'istituzione e la gestione di detti sistemi e regimi correlati, nonché il contenuto, l'importo, il calcolo e la durata delle prestazioni e dei servizi e le condizioni di ammissibilità per tali prestazioni e servizi, ad esempio i limiti di età per determinate prestazioni;
- c)
- d) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di istruzione degli Stati membri, compresi l'istituzione e la gestione degli istituti di istruzione, i contenuti dell'insegnamento e delle attività didattiche, l'elaborazione di programmi di studio, la definizione delle procedure di esame e le condizioni di ammissibilità, ad esempio i limiti di età per scuole, borse di studio o corsi;
- e) alle disparità di trattamento fondate sulla religione o le convinzioni personali per quanto riguarda l'ammissione ad istituti di istruzione la cui etica si fonda sulla religione o le convinzioni personali, conformemente alle leggi, tradizioni e prassi nazionali.
- f) all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, inclusi gli alloggi, che sono offerti nel contesto della vita privata e familiare e alle transazioni effettuate in questo ambito.

3.

3 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure nazionali che consentono o proibiscono di indossare simboli religiosi e non limita la competenza esclusiva degli Stati membri in tali materie.

4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardante lo status e le attività delle chiese e di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzioni personali e non limita la competenza esclusiva degli Stati membri in tali materie.

5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

Articolo 4

Articolo 4 bis

Accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità

1. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità sono previsti accomodamenti ragionevoli nei settori di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, per accomodamento ragionevole si intendono modifiche e aggiustamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove necessari in un caso particolare, per assicurare alla persona con disabilità il godimento o l'esercizio, su un piano di parità con gli altri, del diritto di accedere alle misure di protezione sociale, all'istruzione e ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
3. Nel quadro della fornitura di alloggi, i paragrafi 1 e 2 non impongono al fornitore di procedere a modifiche strutturali dei locali o di sostenerne i costi. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore di alloggi accetta tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti e non impongano oneri sproporzionati.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di accessibilità o accomodamento ragionevole per quanto riguarda particolari beni o servizi.

5. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al presente articolo costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare:

- a) della dimensione, delle risorse, della natura nonché del fatturato e dell'utile netti del portatore di doveri;
- a bis) dell'impatto negativo sulla persona con disabilità derivante dal fatto che la misura appropriata e necessaria non sia prevista;
- b) del costo previsto per la misura appropriata e necessaria;
- c) del beneficio previsto per le persone con disabilità in generale, tenendo conto della frequenza e della durata dell'uso dei pertinenti beni e servizi nonché della frequenza e della durata del rapporto con il venditore o il fornitore;
- c bis) dell'importo di finanziamenti pubblici disponibili al portatore di doveri per adottare la misura appropriata e necessaria;
- d)
- e) del valore storico, culturale, artistico o architettonico del bene mobile o immobile in questione; e
- f) della sicurezza e della fattibilità delle misure in questione.

Tale soluzione non è considerata sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità.

2.

3.

Articolo 5
Azione positiva

1. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Articolo 6
Prescrizioni minime

1. Per quanto riguarda il principio di parità di trattamento gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO E APPLICAZIONE

Articolo 7

Tutela dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi in materia di parità di trattamento.

Articolo 8
Onere della prova

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del divieto di discriminazione ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio di parità di trattamento abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione.
2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9
Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

Articolo 10
Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

Articolo 11
Dialogo con le parti interessate

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Articolo 12

Organismi per la promozione della parità di trattamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.
2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:
 - a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;
 - b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione; e
 - c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.
- 3.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Osservanza

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento nel campo di applicazione della presente direttiva, in particolare:

- a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;
- b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, che non può essere limitato dalla previa fissazione di una soglia massima, e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14 bis

Integrazione di genere

Conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono conto dell'obiettivo di eliminare le ineguaglianze, nonché di promuovere la parità tra uomini e donne.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [4 anni dopo l'adozione] e ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

1 bis.

1 ter.

1 quater.

2. Per quanto riguarda l'articolo 4 bis, gli Stati membri possono decidere di prorogare il periodo di recepimento di cui al paragrafo 1 fino a due anni. A tal fine, gli Stati membri notificano tale decisione alla Commissione e comunicano la pertinente data di recepimento entro il [4 anni dopo l'adozione].

2 bis.

3.

3 bis.

4. Gli Stati membri promuovono la raccolta di dati sulla parità di trattamento e la non discriminazione. I dati sono raccolti nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali e conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare le disposizioni che disciplinano la protezione dei dati personali.

Articolo 16

Relazione

1. Entro [due anni dopo la data prevista all'articolo 15, paragrafo 1] e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni degli organismi nazionali di parità e delle parti interessate, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce tra l'altro una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
